

La Cassazione penale si pronuncia in tema di deposito telematico dell'atto di gravame

(Cass. pen., Sez. III, sent. 04/07/2025 (data ud. 26/03/2025) n. 24604)

In tema di impugnazioni, è inammissibile l'atto di gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, come previsto dall'art. 87-bis, comma 7, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. ACETO Aldo - Presidente

Dott. VERGINE Cinzia - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Relatore

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a P il Omissis

avverso l'ordinanza del 13/11/2024 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13/11/2024, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal difensore di fiducia di A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 27/5/2024, pervenuto in data 16/10/2024.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del difensore di fiducia avv. Giuseppe Piazza, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 87bis comma 8 D.Lgs. 150/2022 in relazione all'art. III Cost.

Argomenta che l'ordinanza impugnata deve ritenersi nulla nella parte in cui, nel dichiarare inammissibile l'appello presentato il 16/10/2024 non prendeva posizione rispetto a quello pervenuto il 15/10/2024, quanto meno nella forma della trasmissione dell'istanza difensiva alla Corte di Cassazione per l'opportuna valutazione; deduce che il Tribunale, prima/e la Corte di appellerebbero dovuto, comunque, dare rilievo alla circostanza che l'atto di impugnazione, pur inviato ad un indirizzo pec non individuato dal DGSIA aveva raggiunto lo scopo.

Chiede, poi, di voler rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché vagli la corrispondenza a Costituzione del comma 8 dell'art. 87-bis D.Lgs. 150/2022 rispetto al parametro di cui al comma 2 dell'art. 111 Cost. (e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU), nella parte in cui riconosce al giudice a quo e non al giudice del grado superiore un potere sull'ammissibilità dell'impugnazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze sollevate.

2. Pacifica la tardività dell'atto di appello presentato il 16/10/2024, deve rilevarsi che l'atto di appello del 15/10/2024 è stato depositato a mezzo PEC; tale modalità di deposito risulta disciplinata dall'art. 87 bis D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, applicabile "ratione temporis".

L'art 87-bis è stato introdotto dall'art. 5 quinquies legge n. 199/2022, di conversione del di n. 166/2022 e riguarda le impugnazioni; il D.L. in questione ha anche operato la riscrittura dell'art. 87, eliminando al comma 6 l'ultrattività dell'art. 24, commi da 1 a 3, del di n. 137/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020 ed introducendo tre nuovi commi per disciplinare il deposito degli atti, senza fare più riferimento alle disposizioni emergenziali di cui all'art. 24, commi 1,2,3 D.L. n. 137, conv in I. n. 176/2020.

L'art. 87-bis, comma 7, prevede specifiche ipotesi di inammissibilità, il cui rilievo, è attribuito al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dal successivo comma 8 della norma, in deroga al disposto di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.

Ritiene il Collegio che il provvedimento del Tribunale che ex art. 87-bis, comma 7 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, con il quale venga dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, è ricorribile per cassazione, perché provvedimento incidente sulla libertà personale dell'imputato. Tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, presupponendo l'accertamento definitivo di un fatto reato sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione.

2. Tanto premesso, nella specie, assume rilievo l'ipotesi di inammissibilità prevista dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 87-bis cit.; "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato".

Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 28/10/2024 rilevava tale ipotesi di inammissibilità e dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di A.A. in data 15.10.2024 mediante pec inviata alle ore 17:00:44., in quanto non indirizzato alla casella di posta elettronica certificata del Tribunale di Palermo, per il deposito telematico delle impugnazioni, indicata nel provvedimento del D.G.S.I.A. pubblicato nel portale sei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

La decisione è aderente al dato normativo e conforme ai principi espressi in materia da questa Corte.

Questa Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che, in tema di impugnazioni, è inammissibile l'atto di gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

In particolare, Sez.4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv.285399 - 01, nell'affermare che, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ritenuto, in fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale.

Poi, Sez. 5 n. 50474 del 2023, Rv.285595 - 01, nel ribadire il principio, ha osservato che al giudice che ha emesso la sentenza appellata, in base al disposto dell'art. 87-bis, comma 8, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è attribuita esclusivamente la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione con riferimento ai requisiti elencati nel comma 7 del citato articolo, attinenti alla trasmissione dell'atto a mezzo di posta elettronica. Ed ha evidenziato quindi, che l'art. 87-bis D.Lgs. n. 150/2022 (per come introdotto dall'art. 5- quinquies I. n. 199/2022), nell'attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dallo stesso decreto in materia di processo telematico, ha configurato un regime transitorio nel quale è consentito - come già in precedenza dalla legislazione emanata a seguito dell'emergenza pandemica - il deposito con valore legale degli atti difensivi mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorità giudiziaria cui sono diretti inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21

febbraio 2011, n. 44. Nella vigenza del regime transitorio individuato dalla disposizione citata tale modalità di deposito è, quindi, consentita, ma non imposta, potendo il difensore continuare al deposito degli atti in forma cartacea presso la cancelleria del giudice al quale sono diretti. Qualora però lo stesso difensore decida di avvalersi della facoltà attribuitagli dalla norma, egli è tenuto a rispettare le modalità dalla stessa prescritte per la presentazione dell'atto ed in particolare, in caso di presentazione di un atto di impugnazione, quelle specificamente dettate in proposito dai commi 3 e 4 dello stesso art. 87-bis, il quale, al successivo comma 7, stabilisce che l'impugnazione proposta a mezzo "pec" è inammissibile, oltre che nei casi disciplinati dall'art. 591 c.p.p., anche quando: a) l'atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 dell'articolo menzionato; c) l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al menzionato comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

Ancora, Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv.286141 - 01, in motivazione, ribadendo il principio in questione, ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo".

Tali decisioni si pongono in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che ha confermato, anche per l'analoga disciplina introdotta in via emergenziale durante la pandemia da COVID-19, la legittimità delle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate alla stregua del quadro normativa sopra riportato, in relazione a richieste di riesame cautelare personale e ad istanze di rinvio per legittimo impedimento erroneamente indirizzate (Sez. 6, n. 33045 dell'8/6/2023, Nova, non massimata; Sez. 3, n. 32467 del 23/05/2023, Alfavitskyi, non massimata; Sez. 6, n. 31802 del 04/05/2023, Chtouane, non massimata; Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023, Jammeh, non massimata).

Tali principi sono stati ribaditi, anche più di recente, da Sez.3, n. 22305 del 2024, non mass., che ha affermato che è inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Si è osservato che tale interpretazione trova supporto in primis nel dato letterale della norma che indica in maniera univoca la necessità che l'indirizzo ricevente sia riferibile all'ufficio destinatario dell'impugnazione ai sensi del Decreto direttoriale. L'ermeneusi s'impone, poi, in ragione della ratio legis sottesa alla disposizione transitoria consistente non solo, nel raggiungimento del più evidente obiettivo di contrarre, grazie all'utilizzo delle modalità telematiche, i tempi di deposito degli atti presso gli uffici giudiziari da parte dei soggetti abilitati esterni, ma anche e soprattutto nell'esigenza

di smistare in maniera efficace ed immediata i flussi in ingresso presso le cancellerie, onde consentire alle stesse di gestire il carico di lavoro evitando defatiganti attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti.

E si è aggiunto che "Il Collegio non ignora che la giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'art. 6 CEDU, nella declinazione espressa nella sentenza della Corte di Strasburgo n. 55064 del 28/10/2021, Succi c. Italia, ha reputato contrarie all'art. 6, comma 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso ad un Tribunale, interpretazioni eccessivamente formalistiche dei requisiti di ammissibilità prescritti per il ricorso per cassazione; va tuttavia evidenziato che la questione della limitazione dell'invio delle impugnazioni ai soli indirizzi inclusi nell'elenco direttoriale non confligge con tale principio, ma anzi si allinea ad esso, giacché tale modalità di proposizione del ricorso per cassazione, lungi dall'essere "eccessivamente formalistiche", trova il loro fondamento in più disposizioni costituzionali. Rileva, infatti, Principio del giusto processo regolato dalla legge - di cui al comma 1 dell'art. Ili Cost. - che trova tutta la sua espansione proprio quando sia la legge ex ante a regolare, in maniera chiara e prevedibile, le modalità e le forme di accesso al giudice, impedendo a quest'ultimo di selezionarle ex post. La disposizione in oggetto realizza, inoltre, il principio della garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) che, nello specifico caso dell'amministrazione giudiziaria, è strettamente connesso, in quanto funzionale, al principio della giusta durata del processo, posto che la previa individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, consente al cittadino, che si avvale della difesa tecnica, di confidare in un immediato e rapido incardinamento del procedimento prescelto attesa la tassatività dei mezzi e delle modalità d'impugnazione. Non va inoltre trascurato che stessa giurisprudenza sovranazionale riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche la imposizione di requisiti formali rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, ma a condizione che le restrizioni applicate non limitino l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il "diritto a un Tribunale" risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (in tal senso, Corte Edu, Garda Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, par. 36; Morder c. Francia, n. 42195/98, par. 33 e Trevisanato c. Italia n. 32610/07, par. 36.)".

Ed è stato anche osservato che non risulta condivisibile l'interpretazione tesa a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere, in ipotesi, "sostanzialmente" lo scopo a cui l'atto di ricorso è diretto alla luce della valorizzazione del favor impugnationis, ovvero del diritto fondamentale dell'imputato ad impugnare. Infatti, in base all'insegnamento delle Sezioni Unite, la valorizzazione di tale regola non può tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né quindi consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore" (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01 nella quale si è altresì affermato che in presenza di un univoco tenore letterale della norma, deve ritenersi precluso il ricorso ad un'interpretazione "adeguatrice").

La lettura sostanzialista e conservativa del mezzo di impugnazione prospettata dalla difesa non può, quindi, essere ritenuta condivisibile.

Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze proposte.

3. Risulta, poi, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 87-bis, comma 8, D.Lgs. 150/2022 (Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato), sollevata in relazione all'art. 34 cod. proc. pen. e 111, comma 2, Cost. e 6 C.E.D.U.

Risulta evidente come il vaglio di inammissibilità dell'impugnazione effettuato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è un vaglio esclusivamente formale e non di "contenuto" e, quindi, privo di valutazioni sul merito dell'ipotesi accusatoria.

Va ricordato che secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, di recente ribadito dalla sentenza n. 93 del 2024, la disciplina sull'incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, presidiati dall'art. 111, secondo comma, Cost., mirando a escludere che questi possa pronunciarsi sull'accusa quando è condizionato dalla "forza della prevenzione", cioè "dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda" e ad assicurare "che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto "terzo", scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi" (sentenza n. 172 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati). Con le sentenze n. 91 del 2023 e n. 93 del 2024 e n. 179 del 2024, la Corte costituzionale ha ribadito che, per ritenersi sussistente l'incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) le preesistenti valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda-, b) il giudice è stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) quest'ultima ha natura non "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si colloca in una diversa fase del procedimento.

Ne discende, quindi, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

5. Il ricorrente va condannato, inoltre, in base al disposto dell'art. 541 cod. proc. pen., in via generica, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetterà, poi, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n.115/2002 (Sez.U, n.5464 del 26/09/2019, dep.12/02/2020, Rv.277760 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Conclusione

Così deciso in Roma il 26 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2025.